

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Scuola Sperimentale Rinascita – A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

www.icsvespri.gov.it – www.rinascitalivi.it



Prot.N. 4070

Milano, 07/11/2019

A tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado *Rinascita – A. Livi*

Alla Collaboratrice, prof.ssa Clara De Clario

Ai genitori degli alunni con disabilità

Atti/Sito Web

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni con disabilità

Pervengono alla scrivente Amministrazione rimostranze relative alla decisione assunta sulla necessità di rivedere l'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni con disabilità dipendentemente da un percorso di responsabilizzazione individuale volto all'acquisizione dell'autonomia nel compiere un tragitto noto.

Risulta ormai pacifico che l'iscrizione a scuola fonda un vincolo giuridico negoziale tra la famiglia dell'allievo e la scuola stessa, in virtù del quale quest'ultima assume, oltre che l'obbligo di istruire, anche quello di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica degli allievi.

Quanto alla durata dell'obbligo di vigilanza, l'art. 29 del CCNL 2006-09 prescrive che gli insegnanti debbano accogliere e vigilare sugli alunni a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e sino all'uscita da scuola.

Al di fuori di questo lasso temporale l'obbligo cessa, come ben chiarito dalla Suprema Corte secondo cui gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura (Cass. 3081/2015).

Rimane, invece, più controverso il tema dell'estensione temporale dell'obbligo di vigilanza, in quanto non è del tutto da escludere l'evenienza che il personale scolastico possa essere chiamato a rispondere dei reati colposi previsti dagli artt. 589-590 del Cod. pen., laddove appaia che la posizione di garanzia non si esaurisca con la fine delle lezioni, ma solo con il cessare delle esigenze di tutela conseguenti al passaggio del minore sotto altra sfera di protezione.

A parere di diverse sentenze (Cass. 3074/1999; Trib. BO 4.05.2004), infatti, l'istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi per tutto il tempo per cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori.

All'intricato panorama normativo viene in soccorso la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (di conversione del Decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017) la quale all'articolo 19 bis recita che *i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Scuola Sperimentale Rinascita – A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

www.icsvespri.gov.it – www.rinascitalivi.it

di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoreponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

Il dettato normativo succitato prevede pertanto la possibilità da parte della famiglia di consentire ai minori di 14 anni l’uscita autonoma solo dipendentemente da un sufficiente grado di autonomia, del quale il livello non viene ulteriormente specificato e di cui la valutazione deve essere effettuata caso per caso.

E’ abbastanza intuitivo che la norma, che fissa indicazioni di massima, va anche temperata col buon senso e va interpretata senza automatismi letterali.

A riprova di ciò sta il fatto che, benché il citato art. 19 bis della Legge 172/17 autorizzi l’uscita autonoma dei minori di anni 14, sarebbe impensabile prevederla – pur essendo teoricamente possibile – nella scuola primaria, essendo la maturità degli stessi alunni (pur sussistendo numerosi casi in cui il livello di autonomia personale lo consentirebbe) ritenuta non sufficiente a compiere un percorso che, per quanto noto, può presentare numerose insidie. È palese quindi che quanto è teoricamente possibile a lume di norma, vada sempre inquadrato nella specificità dei singoli casi e contesti per un’applicazione che risponda il più possibile alla volontà del Legislatore.

Infatti se è vero che l’art. 30 della Costituzione assegna innanzitutto ai genitori il diritto-dovere di istruire ed educare i figli e che le Indicazioni Nazionali affermano che *l’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli ed ambiti educativi*, è anche vero che relativamente agli alunni della scuola primaria, non può ritenersi sufficiente la sola scelta educativa della famiglia ad escludere pericoli per l’incolumità, dovendosi la stessa fondare su elementi oggettivi, apprezzati caso per caso, che consentano una valutazione sulla maturità dell’alunno.

Analogo - se non ancora più stringente - discorso va fatto per gli alunni con disabilità cognitiva, per i quali devono essere adottate le massime misure di cautela e protezione. E’ infatti implicito che un deficit cognitivo, seppur di grado lieve, possa avere delle ricadute su vari ambiti, inficiando la capacità attentiva, il discernimento di pericoli e stimoli di qualsivoglia natura e che un tragitto scuola-casa, per quanto noto e ormai assimilato nell’ambito delle pratiche routinarie, possa presentare, seppure a livello potenziale, una vasta gamma di insidie il cui discernimento non sempre è agevole.

Per tale ragione codesta Istituzione, lungi dal negare aprioristicamente la possibilità dell’uscita autonoma e sempre all’interno di una condotta che integri la valutazione delle singole specificità, a maggior tutela degli alunni, ritiene che sia giusto consentire l’uscita autonoma di un alunno con disabilità cognitiva solo se una dichiarazione di uno specialista, possibilmente di neuropsichiatria infantile, attesti che l’eventuale deficit non inficia le capacità attentive e di discriminazione di pericoli in



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Scuola Sperimentale Rinascita – A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it

www.icsvespri.gov.it – www.rinascitalivi.it



maniera tale che egli possa compiere un tragitto noto in sicurezza e/o che l'alunno stia intraprendendo con successo uno specifico percorso volto alla progressiva responsabilizzazione ed autonomia personale.

Si comunica che nessun termine perentorio è fissato e che rimane ferma l'apertura al dialogo, al confronto alla condivisione.

E' noto – ma evidentemente non abbastanza se si avverte la necessità di rimarcarlo in questa sede – che l'Istituzione scolastica, unitamente alla famiglia, seppur all'interno di ruoli e compiti diversi, persegue al di là del successo formativo degli studenti, il fine di garantire la loro massima tutela, sicurezza e salute.

Nella certezza di una pronta e fattiva collaborazione, scaturente dalla comprensione delle ragioni esposte, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Michele Luca Palmitessa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993